REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

15 M 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, के के कुल 😿 🔬

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio (3), del 14 maggio 1990, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo;

considerando che il prezzo d'entrata fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1738/90 della Commissione (4), relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore dello zucchero e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;

considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3);

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato

mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio 32 (°) i week to perfect the

Shire

considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio (7), la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta è inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,73 ECU / 100 kg;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3. (*) GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 27. (*) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

^(*) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1. (*) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.